

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI

Ordinario nell'Univ. di Torino

**Ancora in tema di cognomizzazione
di predicati nobiliari**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1966
Disp. 3^a, parte I, sez. 1^a

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 20 maggio 1965, n. 987
— LONARDO *Presidente* — SALERNI *Estensore*. — Gabrielli (avv. Morelli e Buccino) - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio Consulta Araldica (avv. dello Stato).

Cassa App. Roma, 21 maggio 1962.

Araldica — Cognomizzazione di predicato di titolo nobiliare — Accertamento preliminare della spettanza del titolo — Titolo concesso anteriormente al 28 ottobre 1922 — Mancato riconoscimento del titolo per parte della Consulta Araldica anteriormente al 1° gennaio 1948 — Non ostacola la cognomizzazione — Cognomizzazione anche a favore dei discendenti ultrogeniti del primo concessionario del titolo.

Araldica — Legittimità dell'accertamento preliminare dello stato nobiliare a diversi fini — Compatibilità di questo accertamento con la pari dignità dei cittadini statuita dalla Costituzione.

Araldica — Titoli nobiliari concessi dalla Santa Sede — Possibilità di riconoscimento del titolo nobiliare pontificio ed annesso predicato (Disposizioni finali della Costituzione, art. XIV; Costituzione, artt. 3 e 7; Concordato del Laterano 11 novembre 1929, art. 42; Disposizioni sulla legge in generale, art. 12; R. D. 5 luglio 1896, n. 314, art. 42).

I titoli nobiliari concessi anteriormente al 28 ottobre 1922 possono essere riconosciuti dall'autorità giudiziaria ai fini della cognomizzazione del predicato in capo agli aventi diritto.

L'accertamento preliminare della spettanza del titolo nobiliare può tuttora compiersi a diversi fini: per la cognomizzazione del predicato, per il diritto di appartenenza a determinate associazioni, per beneficiare di par-

ticolari vantaggi, quali l'ammissione in collegi o l'attribuzione di borse di studio.

L'accertamento preliminare della spettanza di un titolo nobiliare a detti fini, non contrasta con il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini.

La cognomizzazione del predicato di un titolo nobiliare può avvenire ancorchè il detto titolo non sia stato riconosciuto dalla Consulta Araldica del Regno anteriormente al 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana); il riconoscimento della Consulta Araldica aveva soltanto carattere dichiarativo e non costitutivo.

La determinazione dei soggetti che hanno diritto al predicato cognomizzato deve effettuarsi in base alla legislazione nobiliare vigente alla data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948).

Hanno, pertanto, diritto al predicato cognomizzato tutti i discendenti del primo concessionario del titolo e cioè anche gli ultrogeniti (e non soltanto i discendenti in linea di primogenitura).

I titoli nobiliari concessi dalla Santa Sede possono tuttora essere riconosciuti secondo i procedimenti già in vigore dell'ordinamento nobiliare monarchico.

Omissis. — Motivi: Con il primo motivo del ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione della disposizione finale XIV e dell'art. 3, 1° comma, della Costituzione della Repubblica, nonchè dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, codice di proc. civile.

I ricorrenti, premesso che i legislatori costituenti ritennero necessario sopprimere ad ogni effetto (quindi anche ai limitati fini della cognomizzazione dei predicati) tutti i titoli nobiliari elargiti dal regime fascista, mentre, per quelli « preesistenti », ritennero degno di tutela l'interesse delle famiglie, già legittimamente investite di titoli nobiliari con predicato, di mantenere, nonostante la soppressione del titolo, l'uso del relativo predicato, come semplice appendice al cognome, sostengono che, siccome, per l'ordinamento nobiliare « previgente », il titolo esisteva indipendentemente dall'accertamento ricognitivo, discenderebbe che il predicato, purchè connesso a titolo già esistente alla data del 28 ottobre 1922, vale, nel nuovo

ordinamento introdotto dalla Costituzione, come parte del nome (cioè è « cognomizzabile »), sia che il titolo stesso sia stato già riconosciuto, alla data dell'entrata in vigore della Costituzione, sia che il riconoscimento ancora manchi; e ciò contrariamente a quanto è stato affermato dalla Corte di merito, che ha ammesso la cognomizzazione soltanto nel primo caso.

Il motivo è fondato.

La controversia riguarda la portata della XIV disposizione transitoria della Costituzione, dovendosi accertare se titoli « esistenti » prima del 28 ottobre 1922, dei quali parla il secondo comma di tale disposizione, siano da considerare soltanto quelli che abbiano ottenuto pregresso riconoscimento, cioè prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ovvero anche quelli che, pur concessi anteriormente alla data suddetta (28 ottobre 1922), non abbiano ottenuto siffatto riconoscimento, nè prima, nè dopo la data medesima.

Qualora si adottasse quest'ultima interpretazione, dovrebbe ritenersi tuttora possibile l'accertamento (naturalmente in sede contenziosa, davanti al giudice ordinario) dell'esistenza di un titolo nobiliare appoggiato su di un predicato, o, comunque, di un predicato nobiliare, al fine della cosiddetta « cognomizzazione », cioè dell'aggiunta del predicato medesimo al cognome, come parte integrale di esso.

Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, anche recentemente (sentenza n. 3189 dell'anno 1963, la quale si è richiamata, a sua volta, ai precedenti giudicati nn. 159 e 2087 dell'anno 1961), affermando il principio che il diritto, sancito dalla disposizione XIV della Costituzione, alla cognomizzazione del predicato di un titolo nobiliare, deve intendersi nel senso più esteso, cioè che si riferisce anche al predicato di titoli che, esistenti prima del 28 ottobre 1922 (in quanto conferiti prima di tale data), non avessero formato oggetto di riconoscimento.

Si è osservato al riguardo, con quest'ultima decisione, che l'esistenza, o meno, di un titolo nobiliare, agli effetti della norma costituzionale citata, va accertata in base alla speciale legislazione nobiliare, dato che la Costituzione non indica alcun diverso criterio. Dopo tale esatta premessa, ai fini della retta interpretazione della norma

costituzionale, si è rilevato che, in base a detta legislazione speciale ed a cominciare dallo Statuto albertino (art. 79), era riconosciuto ai legittimi successori degli originari investiti il diritto soggettivo di portare il titolo e di farselo attribuire, e che il cosiddetto riconoscimento (il quale importava la registrazione del titolo negli elenchi ufficiali nobiliari e l'attribuzione di esso negli atti pubblici, con diritto di usarne liberamente) si risolveva in una mera ricognizione dell'esistenza e nel riconoscimento della sua spettanza in capo all'attuale successore dell'originario insignito, cioè aveva valore soltanto « dichiarativo », non già « costitutivo ».

Pertanto, ai fini della cognomizzazione del predicato nobiliare, consentita dalla norma costituzionale, si è ritenuto legittimo, con la decisione menzionata, l'accertamento dell'esistenza del titolo nobiliare e quello della sua appartenenza al soggetto che richiede la cognomizzazione del relativo predicato, in base alla concessione originaria, cioè si è ritenuto che siffatto accertamento, di carattere pregiudiziale, non contrasti con la norma medesima, in quanto necessario presupposto del diritto, riconosciuto dalla Costituzione, all'uso del predicato come parte del cognome patronimico.

Si è anche affermato che argomenti contrari a detta interpretazione della norma costituzionale non possono trarsi dai lavori preparatori, dal cui esame si ricava che la volontà dei costituendi fu quella di enunciare l'incompatibilità tra il regime repubblicano e la concessione di titolo nobiliare (concessione che, nel precedente regime, rientrava nella regia prerogativa), nonchè la volontà di annullare gli effetti giuridici dei titoli esistenti (effetti che in sostanza si concretavano, come si è accennato, nell'iscrizione negli appositi elenchi araldici, tenuti dalla Consulta, e nel diritto di attribuzione del titolo nei documenti ufficiali), fatta eccezione della facoltà, « per titoli anteriori al fascismo », di usarli come predicato del nome.

Da siffatto orientamento giurisprudenziale (che si era già manifestato con la sentenza di questa medesima Corte — a Sezioni unite — 28 gennaio 1961, n. 157, con la quale fu affermata la legittimità dell'accertamento giudiziale della spettanza di un titolo nobiliare non ancora riconosciuto, cioè che non risultasse dall'iscrizione nei

registri della Consulta araldica) non ritiene questo Supremo Collegio sussistano valide ragioni per discostarsi.

Motivi rilevanti, che possano consigliare il mutamento di giurisprudenza, non si rinvencono nella sentenza impugnata, nè vengono prospettati dalla difesa della parte resistente.

Per quanto si riferisce alle argomentazioni contenute nella sentenza investita col ricorso, osserva questo Supremo Collegio che i giudici d'appello, per l'interpretazione della norma costituzionale della XIV disposizione citata, si fondano, quasi esclusivamente, sui lavori preparatori relativi, i quali dimostrerebbero che non fu tenuta affatto presente, dai Costituenti, la differenza concettuale tra « riconoscimento » del titolo nobiliare ed « esistenza » del diritto al titolo, cioè dimostrerebbe che non si intese di dar valore a questa, in contrapposizione con il riconoscimento, al fine di attribuire, sia pure indirettamente, una persistente rilevanza giuridica all'ordinamento nobiliare.

In base ai lavori preparatori, si dovrebbe concludere, secondo i giudici d'appello, che, con la norma costituzionale in esame (secondo comma della disposizione XIV), si è regolata una mera conseguenza del diniego di riconoscimento, con l'attribuzione di un effetto particolare al riconoscimento già avvenuto, escludendosi che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, possa attribuirsi alcun valore giuridico a titoli nobiliari e, in particolare, che possa farsi luogo a riconoscimento di un titolo che, concesso precedentemente alla data del 28 ottobre 1922, non avesse ottenuto riconoscimento.

Detti giudici hanno, inoltre, osservato che le risultanze sulla genesi della norma suffragano l'interpretazione che va data della norma anche in base all'inquadramento nel sistema cui essa appartiene, interpretazione, quest'ultima, che confermerebbe quanto sancito dalla Costituzione, cioè che non possono essere avanzate pretese tendenti a far riconoscere una posizione di distinzione sociale in contrasto col principio enunciato dall'art. 3 della Costituzione medesima.

Orbene, all'argomentazione che le conclusioni surriportate, circa l'interpretazione della norma costituzionale, sarebbero giustificate dai lavori preparatori, ha già risposto questo Supremo Collegio, con la menzionata sentenza n. 3189 dell'anno 1963, nella quale è stato posto in

risalto lo scopo precipuo perseguito dai Costituenti, con la disposizione XIV, osservandosi, peraltro, che le norme giuridiche, una volta legalmente emanate, vivono di vita autonoma.

A quest'ultimo riguardo può aggiungersi che, pur non contestandosi l'efficacia dei lavori preparatori nell'interpretazione delle leggi, tuttavia non può essere riconosciuto loro che un valore assai limitato, quando da essi si desuma una volontà del legislatore diversa da quella che risulta dal testo della norma; e, nella specie, la lettera della norma costituzionale, con la controposizione tra il concetto tecnico giuridico del riconoscimento (primo comma della disposizione XIV) e quello dell'esistenza (secondo comma) dei titoli nobiliari (e deve presumersi che siffatta distinzione di concetti giuridici sia stata tenuta presente dai Costituenti), non autorizza un'interpretazione diversa da quella resa manifesta con le espressioni usate.

Va anche osservato che la Costituzione, con la dichiarazione di non riconoscimento dei titoli nobiliari, ha inteso soltanto negare che essi assurgano a diritti soggettivi, come tali protetti dalla legge, ma non può ritenersi che la materia nobiliare non abbia più alcuna rilevanza giuridica e che ogni accertamento relativamente ad essa, da parte di organi amministrativi e giurisdizionali, sia ormai inibito.

Invero, il diritto, espressamente previsto dallo stesso dettato costituzionale, di ottenere la stabile congiunzione del predicato (cui il titolo nobiliare è poggiato) al proprio nome, venendo il predicato a far parte di questo ed assurando, così, ad elemento della personalità, con la relativa protezione giuridica dettata dalle leggi civili per la tutela del nome, può importare la necessità di accertamenti pregiudiziali, per l'opposizione di eventuali controinteressati.

Inoltre, non può fondatamente contestarsi che sopravvivano, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 7 della Costituzione, all'art. 42 del Concordato, i titoli concessi dalla Santa Sede, come è stato già affermato, da questa Corte, con la citata sentenza n. 2087 dell'anno 1961, e che tali titoli possano essere tuttora oggetto di riconoscimento, con la procedura precedentemente prevista.

La perdurante rilevanza giuridica dell'accertamento del diritto a titoli nobiliari va ritenuta anche, giusta quanto è stato osservato da autorevole dottrina, relativamente ad

alcuni diritti (ad es., il diritto di appartenenza a determinate associazioni, ovvero quello di beneficiare di particolari vantaggi, quali l'ammissione a collegi, l'attribuzione di borse di studio), che siano condizionati al possesso di speciali requisiti nobiliari. In siffatte ipotesi, non può negarsi la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'appartenenza del titolo nobiliare, quale presupposto per il riconoscimento dei predetti diritti, anche se nessun interesse pubblico possa più ricollegarsi allo *status* nobiliare.

Quanto, poi, all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la norma va interpretata nel quadro del sistema del quale fa parte (nella specie, in connessione con il complesso dei principi cui la Carta costituzionale è ispirata) e la pretesa di riconoscimento del diritto a titolo nobiliare, sia pure al solo scopo di ottenere la cognomizzazione del relativo predicato, sarebbe in contrasto con la solenne affermazione della pari dignità sociale di tutti i cittadini, affermazione contenuta nell'articolo 3 della Costituzione, va senz'altro escluso che l'interpretazione, adottata con le precedenti decisioni di questa Corte regolatrice, circa la portata della norma del secondo comma della disposizione XIV (interpretazione in base alla quale è tuttora consentito l'accertamento giudiziario, in via incidentale, della spettanza di titolo nobiliare, quale necessario presupposto per la decisione sulla richiesta di cognomizzazione del relativo predicato), contrasti con norme della Carta costituzionale, e, particolarmente, col principio dell'art. 3 citato.

Anche ad ammettere che il disconoscimento giuridico dei titoli nobiliari, sancito dalla norma costituzionale (nel senso già indicato, cioè che non è accordata protezione giuridica all'uso di essi), sia da porsi in relazione col precepto dell'art. 3 della Costituzione medesima, tuttavia non può sostenersi che l'accertamento giudiziario relativo alla spettanza di un titolo nobiliare, per decidere sulla domanda intesa ad ottenere la stabile congiunzione del predicato del titolo al proprio cognome patronimico, sia incompatibile con i principi affermati nell'art. 3 della Costituzione.

Questo Supremo Collegio già ebbe ad osservare, con la richiamata sentenza n. 2087 dell'anno 1961, che gli accertamenti incidentali e le relative affermazioni sull'esistenza

del titolo nobiliare, in quanto necessari per la risoluzione di questioni di cognomizzazione pienamente legittime, devono considerarsi anch'essi implicitamente ammessi dalla legge e non possono, quindi, importare lesione del principio della parità sociale dei cittadini, proclamato con la norma costituzionale.

Può aggiungersi, riguardo all'insussistenza di detta incompatibilità, che i Costituenti, con l'affermazione programmatica della pari dignità sociale di tutti i cittadini (oltre che con la riaffermazione del principio della loro uguaglianza davanti alla legge), hanno imposto al legislatore una regola operativa, per la quale non è consentito fare un trattamento diverso a cittadini che si trovino in eguali situazioni, ma è ammesso emanare norme differenziate, rispetto a situazioni obiettivamente diverse, cioè regolare in modo differente dagli altri un caso che presenti, rispetto a questi ultimi, dei profili particolari, idonei a far apparire non priva di ragione la disparità di trattamento (vedi Corte costituzionale, da ultimo, sentenze nn. 118 e 75 dell'anno 1964).

Così rettamente determinato il contenuto del principio in questione, discende che il divieto di distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, divieto espressamente sancito dalla medesima norma costituzionale, deve intendersi nel senso che le condizioni o caratteristiche indicate non possano valere come unici motivi per stabilire una diversità di trattamento, ma non se ne può dedurre che esse siano irrilevanti, ai fini del diritto, quando concorrono situazioni di fatto che giustifichino un trattamento giuridico differenziato.

Orbene, il riconoscimento dell'esistenza e della spettanza di titoli nobiliari, effettuato con l'accertamento incidentale, al fine della cognomizzazione del predicato, non può considerarsi inteso a perpetuare distinzioni sociali, che prescindano dal merito e dalle capacità individuali (come tali non più ammissibili dopo l'entrata in vigore della Costituzione), cioè a concretare un trattamento differenziato non giustificato; e ciò, non soltanto perchè il fine della cognomizzazione, cui rimane ormai estranea ogni distinzione di carattere nobiliare, è legittimo ed ammesso dallo stesso Costituente, ma anche perchè la cognomizzazione viene a conseguirsi sulla base di particolari

situazioni di fatto, quale l'appartenenza a famiglie che ebbero importanza e notorietà storica, non di rado anche particolari benemeritenze pubbliche (che determinarono la concessione di titoli nobiliari), situazioni idonee a giustificare un trattamento differenziato, che si concreta nel consentire la conservazione, attraverso il cognome, di un patrimonio morale di memorie e non contrasta col principio della pari dignità sociale dei cittadini, principio che non ne resta per ciò solo vulnerato.

Con il secondo motivo del ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione della disposizione finale XIV della Costituzione e dell'art. 6 codice civile, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, codice di proc. civile.

I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto hanno ritenuto i giudici d'appello, essi istanti, anche se non sono discendenti in linea di primogenitura da Don Pasquale Gabrielli, che era stato insignito del titolo di « Barone di Quercita », per concessione sovrana, da parte di Ferdinando I di Borbone, hanno diritto alla cognomizzazione del predicato, poichè questa sopperisce all'esigenza della conservazione storica del predicato medesimo ed all'esigenza della migliore individuazione dei componenti un dato ceppo familiare e riguarda, così, non un solo soggetto (nella specie, il discendente primogenito, per linea retta mascolina di primogenitura, dell'originario insignito), bensì l'intera famiglia.

La censura è fondata.

I giudici d'appello hanno osservato che, anche se dovesse ammettersi che il diritto alla cognomizzazione del predicato su cui è appoggiato un titolo nobiliare spetti, oltre che ai soggetti ai quali il diritto a tale titolo fosse stato già riconosciuto, alla data dell'entrata in vigore della Costituzione, agli altri soggetti che avrebbero potuto ottenere, prima di tale data, il riconoscimento del titolo, dovrebbe pur sempre ritenersi che la pretesa di ottenere la cognomizzazione del predicato sia esercitabile soltanto dal soggetto che avrebbe potuto ottenere il riconoscimento del titolo, secondo le norme dell'ordinamento nobiliare vigente alla data suindicata, ordinamento che per l'attribuzione del diritto al titolo stabiliva che dovesse farsi riferimento, in primo luogo, al contenuto dell'atto di investitura.

Poichè, nella specie, con l'atto di originaria investitura, sul quale gli istanti fondano la loro pretesa di cognomizzazione, è esplicitamente enunciata, secondo i giudici d'appello, la regola della successione al titolo « per linea primogenitura maschile », mentre è incontestato che il genitore e dante causa degli istanti non era discendente primogenito di colui al quale il titolo fu attribuito, dovrebbe ritenersi che gli istanti, così come non avrebbero diritto al riconoscimento del titolo nobiliare, non siano legittimati ad esercitare la pretesa di cognomizzazione del relativo predicato.

Al riguardo si osserva che esatto è il principio secondo cui la determinazione dei soggetti che hanno diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare deve effettuarsi in base alla legislazione nobiliare vigente alla data dell'entrata in vigore della Costituzione, in quanto detta legislazione che, entro i limiti delle azioni e degli accertamenti tuttora consentiti dalla Costituzione e dalle altre norme vigenti, deve ritenersi abbia conservata la sua efficacia, stabilisce appunto quali fossero i titolari dei predicati nobiliari, dei quali la Costituzione ha ammessa la cognomizzazione, assoggettandoli alla disciplina giuridica del cognome.

Orbene, dovendo far riferimento a detta legislazione, va osservato che già l'art. 42 del regolamento per la Consulta araldica, approvato con R. D. 5 luglio 1896, n. 314, disponeva, fra l'altro, che gli ultrageniti delle famiglie investite di titolo nobiliare avevano diritto all'attribuzione del titolo e del relativo predicato spettante al primogenito, preceduto dal segnacaso « dei »; e la successiva legislazione in materia conservò loro tale diritto, come è stato ritenuto da questa Corte regolatrice, con la sentenza n. 2968 dell'anno 1931.

Accertato che, alla stregua della legislazione nobiliare, che regolava, prima della Costituzione, la successione dei titoli nobiliari e dei relativi predicati, agli ultrageniti spettava l'uso del predicato del titolo, di cui il primogenito era investito, non può contestarsi che gli ultrageniti siano legittimati ad ottenere la cognomizzazione del predicato, quali titolari, al pari dell'investito, dell'interesse, riconosciuto e protetto dalla norma costituzionale, di conservare il riflesso di ricordi familiari, di carattere storico, attraverso il cognome patronimico, che assolve, oltre alla

funzione di individuare la persona, a quella di determinare, tramite la discendenza, gli appartenenti ad una data famiglia.

Pertanto, deve ritenersi che la qualità di ultrageniti, discendenti dall'originario investito del titolo nobiliare in questione, non è di ostacolo, per i ricorrenti, ad ottenere la cognomizzazione del relativo predicato; e la sentenza impugnata, che ha disconosciuto tale diritto, in base ad una inesatta interpretazione delle norme costituzionali e senza tener conto della legislazione particolare, cui occorre tuttora far capo, per decidere sulla spettanza del diritto alla cognomizzazione di predicati nobiliari, va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice, cui si reputa opportuno rimettere anche la decisione sulle spese di questo grado del processo.

Deve ordinarsi la restituzione del deposito per soccombenza. — *Omissis*.

NOTA

1. Questa interessante e ben motivata sentenza della Suprema Corte, a Sezioni unite, in causa Gabrielli contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio stralcio Consulta Araldica — in tutto uguale ad altra di pari data in causa Gaddi (le due sentenze portano rispettivamente i n.ri 987 e 986) — conferma alcuni punti di diritto che erano già stati affermati da precedenti sentenze, a Sezione semplice, della stessa Corte. I punti confermati sono i seguenti: 1°) che è necessario l'accertamento preliminare della spettanza del titolo nobiliare in capo all'attore al fine di ordinare la «cognomizzazione» del predicato annesso al titolo; 2°) che il procedimento giudiziario di cognomizzazione deve svolgersi in contraddittorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Araldico, dovendosi preliminarmente accertare la spettanza del titolo ed annesso predicato in capo all'attore ed ai suoi ascendenti; 3°) che possono essere cognomizzati i predicati i cui titoli furono concessi anteriormente al 28 ottobre 1922; 4°) che tale cognomizzazione può avvenire ancorchè il titolo nobiliare non sia stato riconosciuto dalla Consulta Araldica del Regno e registrato negli Elenchi Nobiliari tenuti dalla medesima, anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948); 5°) che il riconoscimento e la registrazione della Consulta Araldica avevano soltanto natura accertativa, non costitutiva del diritto al titolo, derivando tale diritto soggettivo al titolo della concessione sovrana del titolo e dall'art. 79 dello Statuto Carlo Albertino; 6°) che l'accertamento preliminare di un titolo nobiliare in capo all'attore (al fine della cognomizzazione del predicato) non contrasta con l'art. 3 della Costituzione statuyente il principio della pari dignità dei cittadini 1).

1) V. su questi punti: CANSACCHI, *Il riconoscimento giudiziario dei titoli nobiliari*, in *Giur. ital.*, 1964, IV, pag. 1 e segg. dell'estratto. V. pure ampliamente MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, Milano, 1961, vol. III, pag. 350 e segg.; PEZZANA, *Un'importante sentenza della Corte di Cassazione* (in nota a questa stessa sentenza), in *Riv. Araldica*, 1965, pag. 352 e segg. con i molti richiami.

Su questi punti la motivazione della Suprema Corte è così abbondante e suadente che ritengo non vi sia bisogno di alcun ulteriore commento e di maggior argomentazione. Mi limito soltanto a sottolineare il 5° punto, quello della compatibilità dell'accertamento giudiziario del titolo con il principio della pari dignità dei cittadini. Esattamente la Corte rileva: 1°) che la risoluzione di una questione incidentale (accertamento preliminare della spettanza di un titolo nobiliare), in quanto necessaria per giudicare sulla cognomizzazione del predicato, non può considerarsi contraria alla Costituzione, posto che una stessa norma di questa la prevede al fine di pervenire alla cognomizzazione del predicato (art. XIV dispos. finali della Costituzione); 2°) che se sarebbe contrario al principio della pari dignità sociale dei cittadini il consentire un trattamento sociale diverso ad alcuni di essi, allorchè tutti si trovino in uguale situazione, nessuna contrarietà si ravvisa quando, di fronte a situazioni obiettivamente diverse, la legge pone norme differenziate; ne conseguè che ben può la legge acconsentire ai cittadini appartenenti a famiglie nobili di usare il predicato avito come parte del proprio cognome, a differenza di coloro che, non possedendo tale situazione storica obiettiva, non possono richiedere una siffatta cognomizzazione.

* * *

2. La Corte suprema statuisce altri punti di diritto che mi paiono degni di menzione.

In primo luogo essa rileva che l'accertamento preliminare della spettanza di un titolo nobiliare — più precisamente dello *status* nobiliare di una persona — può presentarsi necessario anche per altri fini, all'infuori della cognomizzazione del predicato. Può essere richiesta — ad es. — per la necessità di constatare il diritto o meno di un soggetto a far parte di una data associazione (se lo statuto della medesima condiziona l'appartenenza del socio al possesso di uno *status* nobiliare); di constatare il diritto di un soggetto ad ottenere l'ammissione in un collegio, in un ente assistenziale, a godere di una borsa di studio, di un premio di denaro, di certe agevolazioni (allorchè le tavole di fondazione dei relativi istituti od i regolamenti disciplinanti questi vantaggi condizionino il diritto del richiedente all'accertamento del suo *status* nobiliare). Le ipotesi possono essere molteplici. In tutte, l'azione principale non è diretta a far dichiarare l'appartenenza di un titolo nobiliare all'attore e ad enunciarne il pubblico riconoscimento, bensì a riconoscere nell'attore un diritto patrimoniale o di altra natura che è condizionato, nella sua esistenza, al possesso di uno *status* nobiliare. Anche in queste ipotesi — come ben rileva la sentenza — non vi è alcun attentato alla pari dignità sociale dei citta-

dini, giacchè ben possono gli statuti di un'associazione privata, le tavole di fondazione di un ente benefico, i regolamenti di vantaggi scolastici, le private disposizioni contrattuali o testamentarie condizionare l'attribuzione di certi diritti o di certi doveri a determinate situazioni obiettive dei destinatari, quale, ad es., quella di appartenere ad una famiglia considerata nobile (come potrebbe essere, invece, quella di appartenere ad una famiglia originaria di una data regione o di contare fra i propri membri ascendenti persone esercitanti una specifica professione, ecc.).

* * *

Un secondo punto di diritto affermato dalla sentenza riguarda i titoli pontifici. La Corte suprema, richiamandosi ad un'altra decisione pure in questo senso, ha ritenuto che, sul fondamento dell'art. 42 del Concordato Lateranense dell'11 novembre 1929, lo Stato italiano debba tuttora riconoscere i titoli pontifici, in parziale deroga all'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione. Il titolo pontificio, debitamente autorizzato all'uso con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del R. D. 10 luglio 1930, n. 974 (riconfermato dagli artt. 5 e 26 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651), non consentirebbe soltanto la cognomizzazione del relativo predicato (ancorchè concesso dopo il 28 ottobre 1922), ma comporterebbe il vero e proprio riconoscimento del titolo. Come è noto, la dottrina è divisa su questo punto²⁾; la Corte Suprema ha aderito alla tesi più ampia ed a me pare esattamente. Rimane, però, la difficoltà pratica di realizzare il riconoscimento del titolo, giacchè se — come sarebbe ovvio — tale riconoscimento dovesse avvenire nelle forme in cui seguiva nell'ordinamento monarchico, occorrerebbe la sua registrazione nei registri araldici, la sua pubblicazione (con il nome dell'insignito) nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana e la sua attribuzione negli atti ufficiali dello Stato. Posto, però, che queste registrazioni e pubblicazioni non si fanno ulteriormente e il cosiddetto *Libro d'Oro*, già tenuto a cura dell'Ufficio Araldico, è considerato « chiuso », non si vede come il riconoscimento ufficiale del titolo pontificio potrebbe praticamente effettuarsi in avvenire.

²⁾ V. sul punto: PEZZANA, *La condizione giuridica dei titoli nobiliari pontifici*, in *Foro ital.*, 1960, pag. 1 e segg. dell'estratto; MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato cit.*, III, pag. 450 e segg.; BISCOTTINI, *Diritto amministrativo internazionale*, Padova, 1964, pag. 388 e segg. con i richiami bibliografici contenuti in queste opere.

* * *

Un terzo punto concerne il diritto alla cognomizzazione del predicato del titolo non soltanto a favore di colui cui il titolo compete (cioè — in genere — al discendente maschio primogenito del ramo primogenito), ma anche di tutti i discendenti maschi dei rami collaterali, purchè sempre discendenti dal primo investito del titolo. A questo proposito la Suprema Corte si richiama all'art. 42 del Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con R. D. 5 luglio 1896, n. 314, che chiaramente riconosce il diritto degli ultrogeniti al predicato; a parte, però, questo riferimento è universalmente noto — nel campo araldico-nobiliare — che la concessione di un titolo con predicato a successione ereditaria attribuiva a tutti i discendenti del beneficiario, maschi e femmine, il diritto a portarne il predicato come « cognome d'uso ». Il predicato, venendo normalmente a collegare la famiglia che lo possedeva ad una data località territoriale, assurgeva ad identificazione della medesima, nonchè a differenziazione della stessa dalle altre aventi, eventualmente, lo stesso cognome; si comprende pertanto come, storicamente e giuridicamente, il predicato spettasse, come cognome d'uso, a tutti i discendenti del primo insignito, a differenza del titolo, propriamente detto, che normalmente, in base all'ordine successorio statuito nell'investitura od in base alle leggi nobiliari vigenti nello Stato concedente, spettava esclusivamente ai discendenti maschi in linea di primogenitura.

* * *

In ultimo, la Corte Suprema ha affermato che la spettanza del predicato, ai fini della cognomizzazione, deve accertarsi in base alle leggi nobiliari vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e cioè il 1° gennaio 1948, le quali leggi, al fine della cognomizzazione, devono tuttora ritenersi in vigore. Poichè — come si è detto — la spettanza del predicato è connessa a quella del titolo cui accede, così l'enunciazione della Suprema Corte significa che l'attore potrà ottenere la cognomizzazione del predicato quando alla sua famiglia appartenesse il relativo titolo secondo la legislazione nobiliare vigente alla data di entrata in vigore dell'articolo XIV delle disposizioni finali della Costituzione.

Questa proposizione della Suprema Corte potrebbe sembrare in contrasto con altra affermazione della stessa Corte, resa a Sezione semplice, nella quale, dichiarandosi nulla retroattivamente fino al 28 ottobre 1922 la R. Prerogativa in materia nobiliare, si affermavano inapplicabili, all'accertamento della spettanza dei titoli e relativi predicati, le norme successorie statuite nei RR. DD. 16 agosto 1926, n. 1489; 21 gennaio 1929,

n. 61; 7 giugno 1943, n. 651, abolenti la successione femminile dei titoli ³⁾).

A me pare che una siffatta interpretazione della volontà della Corte non sarebbe esatta. La Corte, nella sua argomentazione, si richiama esclusivamente al R. D. 5 luglio 1896, n. 314, e non fa parola dei summenzionati RR. DD. posteriori al 1922; inoltre, posto che tutto il ragionamento della Corte si fonda sull'art. 79 dello Statuto Carlo Albertino che riconosce il diritto soggettivo al titolo in base alla concessione originaria e alle leggi successorie degli Stati pre-unitari, non sembrerebbe logico supporre che poi la Corte se ne sia discostata, considerando in vigore norme di Prerogativa Regia le quali palesemente avevano violato il precetto statutario.

In conclusione, sembra, più appropriato ritenere che la Corte Suprema, non avendo avuto motivo, dato il tenore della questione giudicata, di esaminare specificatamente il punto dell'abolizione della successione femminile, abbia soltanto inteso affermare, genericamente, che la legislazione nobiliare, in base alla quale accertare la spettanza del predicato richiesto di cognomizzazione, sia quella ancora in vigore il 1° gennaio 1948.

Il termine « legislazione nobiliare » sarebbe stato, pertanto, usato dalla Corte Suprema in *sensu formale*, cioè alludendo alla legislazione nobiliare già emanata dagli Stati italiani pre-unitari a regime assoluto, legislazione conservata esplicitamente in vigore dall'art. 79 dello Statuto Carlo Albertino (e riconosciuta totalmente dal Regolamento Araldico del 1896 che non ne aveva menomamente modificate le statuizioni successive dei titoli); non avrebbe, invece, richiamato il complesso normativo delle successioni nobiliari emesso con decreti di R. Prerogativa tra il 1926 ed il 1943, le cui norme — essenzialmente sull'abolizione della successione femminile dei titoli, già vigente in molte regioni d'Italia — appare in insanabile contrasto con il precetto statutario, cioè con un disposto della suprema legge dello Stato, in allora in vigore.

³⁾ Corte Cass., I Sez. civ., 11 ottobre 1961, in *Foro ital.*, 1961, I, pag. 1651. V. pure, in questo stesso senso, PEZZANA, *Un'importante sentenza*, cit., pag. 356.